

REGOLAMENTO INTERNO PER LA FORMAZIONE CONTINUA
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa
(approvato con Delibera del 7 giugno 2017)
(modificato con Delibera del 29 novembre 2018)

Art. 1

(Formazione professionale continua)

Il presente regolamento, conformemente a quanto previsto in seno al regolamento del CNF del 16.07.2014, disciplina le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del praticante abilitato al patrocinio iscritti all'Ordine degli Avvocati di Ragusa, nonché la gestione e l'organizzazione delle attività formative svolte nel circondario di Ragusa.

Art. 2

(Obbligo formativo, aggiornamento e formazione)

1. L'avvocato ed il praticante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative, accreditate ai sensi del presente regolamento, nell'interesse della parte assistita, dell'amministrazione della giustizia e della collettività.
2. La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.
3. Le attività formative possono essere proposte su tre livelli: base, avanzato e specialistico. Il livello è determinato dal grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.
4. L'attività formativa può essere proposta con diverse metodologie didattiche quali, a titolo non esaustivo, lezione frontale, proposizione di casi e successiva disamina, esercitazione, simulazione.
5. Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.

Art. 3

(Attività di aggiornamento)

1. L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari, e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie di diritto sostanziale e/o processuale.
2. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche a distanza o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali, distrettuali o interdistrettuali.
3. L'attività di aggiornamento può essere svolta anche mediante autoaggiornamento, consistente in attività seminariali di studio autogestite dai partecipanti ovvero volte alla preparazione di relazioni o materiali didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi, purché preventivamente autorizzata secondo quanto previsto nel successivo art. 10 lett. e).

Art. 4

(Attività di formazione)

1. Le attività di formazione si caratterizza per l'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, tecniche e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari, quali ad esempio:
 - a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;
 - b) master di primo e secondo livello;
 - c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;
 - d) corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
 - e) scuola per difensori d'ufficio;
 - f) corsi per mediatori professionali.

Art. 5

(Funzioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa)

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa (di seguito indicato come COA), anche tramite associazioni e fondazioni a tal fine costituite, sovrintende e coordina nella propria circoscrizione l'attività di formazione

continua, vigilando sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti e sul rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

2. Nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, le attività formative possono essere promosse, organizzate e gestite anche da altri soggetti pubblici o privati, i quali, per ottenere l'accREDITAMENTO delle proprie attività di formazione continua, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e di avere maturato esperienze nello svolgimento delle attività formative.

Art. 6

(Contenuto dell'obbligo formativo)

1. L'obbligo di formazione continua inizia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro.
2. L'obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell'iscrizione, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto nel successivo art. 8.
3. Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo ha durata triennale ed il conseguimento dei Crediti Formativi previsti verrà di conseguenza valutato al termine del triennio.
4. L'iscritto deve obbligatoriamente conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui almeno n. 9 crediti nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forense e di deontologia ed etica professionale. Ogni iscritto deve pertanto conseguire almeno n. 20 Crediti Formativi ogni anno, di cui n. 3 necessariamente nelle materie obbligatorie.
5. Ogni anno è consentita la compensazione dei Crediti Formativi, solo nell'ambito del triennio di riferimento, nella misura massima di n. 5 crediti formativi. L'iscritto deve pertanto conseguire non meno di n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 necessariamente nelle materie obbligatorie, essendo esclusa la compensazione per le materie di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Resta tuttavia salva la possibilità di compensare i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie con i minori crediti complessivamente conseguiti nelle restanti materie.
6. Il numero dei crediti formativi conseguiti con la modalità della formazione a distanza o *e-learning*, accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del

40% del totale dei crediti formativi da conseguire nel triennio, fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo.

Art. 7

(Altre attività e autoformazione)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, previa istanza dell'interessato e conseguente valutazione del COA, sono valutate anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nell'attività di aggiornamento e formazione e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ivi compresa l'attività di tutoraggio e di correzione degli elaborati svolta per la scuola forense;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti alla professione forense;

c) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

d) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;

e) attività seminariali di studio preventivamente accreditate dal CNF o dal COA, secondo le rispettive competenze.

Art. 8

(Esenzioni ed esoneri)

1. Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età, i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento Europeo, i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, ~~gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per il periodo della sospensione.~~
(modificato con la delibera del 24.11.2018)

2. Sono esonerati dall'obbligo formativo, su domanda dell'interessato che ne documenta la causa e la durata, gli iscritti che si trovino in una situazione d'impedimento determinata da:

- a) gravidanza e parto: sarà riconosciuto un esonero parziale dalla formazione per n. 10 crediti formativi nell'anno in cui si è svolta la gravidanza o è avvenuto il parto;
- b) adempimento da parte della donna o dell'uomo di doveri legati alla maternità o paternità in presenza di figli minori: sarà riconosciuto un esonero parziale dalla formazione per n. 7 crediti formativi, ogni anno sino ai cinque anni del figlio e ad un solo genitore nel caso entrambi fossero iscritti all'albo degli avvocati o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio;
- c) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza: sarà riconosciuto un esonero parziale o totale dalla formazione previa valutazione e nella misura stabilita dal COA;
- d) causa di forza maggiore: sarà riconosciuto un esonero parziale o totale dalla formazione previa valutazione e nella misura stabilita dal COA;
- e) altre ipotesi eventualmente stabilite dal COA.

3. Sono altresì esonerati dall'obbligo della formazione continua, a domanda e fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, i dottori e i dottorandi di ricerca, gli assistenti ordinari.

4. L'obbligo di formazione è ridotto alla metà, fermi gli obblighi formativi in materia di deontologia e ordinamento professionale, a domanda, per gli iscritti con coniugi o figli che versano in stato di invalidità totale o parziale superiore al 74%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

Art. 9

(Commissione per l'accreditamento della formazione)

1. Presso il COA è costituita la Commissione per l'accreditamento, che cura l'esame delle istanze da sottoporre al COA per l'accreditamento di ciascun evento, proponendo il numero dei Crediti Formativi da attribuire, controlla l'effettivo e corretto svolgimento degli eventi e dispone, occorrendo, le opportune verifiche sull'entrata/uscita dei partecipanti, con particolare riferimento agli eventi in materia di deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense.

2. La Commissione si riunisce settimanalmente ed è composta da n. 3 Consiglieri del COA, dei quali uno con funzioni di Consigliere Coordinatore, con possibilità di essere integrata da ulteriori n. 2 membri esterni al COA, esperti in formazione e nominati dal COA. Per lo svolgimento dell'istruttoria può essere delegato un solo Consigliere.

Art. 10

(Determinazione dei Crediti Formativi)

1. Per le attività di aggiornamento e formazione sono concessi Crediti Formativi nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata da n. 1 a n. 3 C.F.;
- b) per eventi della durata di un'intera giornata o più giornate da n. 3 a n. 6 crediti formativi per giornata;

2. Nel caso di eventi formativi strutturati in più sessioni o moduli, l'accREDITAMENTO potrà essere riconosciuto sulla base del singolo modulo o sessione.

3. Per le seguenti attività sono concessi, su istanza dell'interessato, Crediti Formativi nella seguente misura:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni nel corso di attività di aggiornamento e formazione: il doppio dei C.F. riconosciuti per la partecipazione all'evento;
- b) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati: sino ad un massimo di n. 10 C.F. all'anno;
- c) per la partecipazione di commissioni di studio o gruppi di lavoro in materie giuridiche: sino ad un massimo di n. 10 C.F. all'anno e previa documentazione dell'attività svolta e della presenza alle riunioni;
- d) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense: n. 10 C.F. all'anno;
- e) per l'attività di studio ed aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata: sino ad un massimo di n. 10 C.F. all'anno.

Art. 11

(Criteri per l'accREDITAMENTO)

L'accREDITAMENTO delle attività formative è concesso sulla base della valutazione complessiva dei criteri di seguito elencati, che consentono di gradare i Crediti Formativi concessi per ogni singolo evento:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;
- b) durata dell'evento;

- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (proiezioni di filmati, uso di diapositive, slides, distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (spazio riservato a domande e/o interventi, raccolta preliminare di quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori;
- f) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e/o finali.

Art. 12

(Procedura di accreditamento)

1. Il soggetto promotore che richiede l'accREDITamento deve presentare, inderogabilmente **con almeno 30 giorni di anticipo** rispetto allo svolgimento dell'attività, l'istanza alla Commissione per l'accREDITamento tramite l'indirizzo di posta elettronica "**formazione@ordineavvocatiragusa.it**". La domanda redatta secondo il modello pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa (www.ordineavvocatiragusa.it), alla sezione "Formazione Continua" dev'essere corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento, secondo quanto previsto nel precedente art. 11.
2. Nella richiesta di accREDITamento dovranno essere indicati, oltre agli elementi di cui all'articolo precedente, la data ed il luogo di svolgimento dell'evento, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni o moduli.
3. La Commissione per l'accREDITamento cura l'attività istruttoria richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa e propone al COA il numero di Crediti Formativi da attribuire.
4. Il COA si pronuncia sull'istanza di accREDITamento entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
5. Le istanze di accREDITamento presentate oltre il termine di cui al comma 1, non verranno esaminate.
6. Il COA potrà riconoscere, ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accREDITate o svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di svolgimento, corredata dall'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 13

(Modalità di iscrizione e rilascio degli attestati)

1. Le iscrizioni agli eventi formativi organizzati dovranno essere effettuate on line sul sito istituzionale dell'Ordine, secondo le modalità ivi specificate, ovvero presso l'ente organizzatore dell'evento con le modalità di volta in volta stabilite.
2. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati dal COA, sarà effettuato all'inizio ed alla fine di ogni evento attraverso rilevazione elettronica o manuale, in caso di mancata attivazione o di malfunzionamento di tale sistema. Sarà onere degli altri enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della presentazione dell'istanza per l'accreditamento, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi assegnati.
3. I registri con le presenze rilevate dagli altri enti organizzatori dovranno essere consegnati alla segreteria del COA entro i trenta giorni successivi all'evento formativo accreditato.
4. Al termine di ogni evento, sarà onere degli enti organizzatori trasmettere al COA le presenze degli iscritti rilevate ai fini dell'attribuzione dei Crediti Formativi.

Art. 14

(Verifiche)

1. Il COA può adottare misure di verifica delle presenze dei partecipanti in entrata/uscita e accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative.
2. I Crediti Formativi attribuiti possono essere ridotti o revocati in base all'esito delle verifiche effettuate dal COA.

Art. 15

(Attestato Formazione continua)

1. Su domanda dell'iscritto, che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo triennale e previa verifica dell'effettività di detto adempimento, il COA rilascia l'attestato di formazione continua.

2. L'attestato di formazione continua è personale e non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto cui è rilasciato faccia parte.
3. L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo
4. In ragione delle finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo della formazione continua, il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidature per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio. L'adempimento del dovere di formazione professionale continua costituisce condizione per mantenere l'iscrizione negli elenchi sopra citati.
5. Il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua.
6. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo sarà oggetto di segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
7. Ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministro della giustizia n. 47 del 25.02.2016, la professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato, salvi gli altri requisiti ivi stabiliti, ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale. In mancanza, il COA è tenuto a procedere alla cancellazione dall'albo.
8. Non sono consentite proroghe della scadenza prevista per il triennio formativo di ciascun iscritto.
9. Non è consentito il recupero dei crediti formativi da parte dell'iscritto inadempiente, salvi casi eccezionali che, previa adeguata documentazione delle cause dell'inadempimento, verranno di volta in volta esaminati e valutati dal COA. Il piano di recupero eventualmente autorizzato deve comunque concludersi entro i primi sei mesi del triennio successivo.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il **1° ottobre 2017** e sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale del COA di Ragusa "www.ordineavvocatiragusa.it" e comunicato a mezzo pec e/o email a tutti gli iscritti.
2. Sono fatti salvi gli accreditamenti degli eventi formativi e i riconoscimenti dei Crediti Formativi già deliberati secondo le disposizioni previgenti.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato o integrato da successive delibere del COA.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle previsioni del regolamento del CNF del 16.07.2014.